avvocati@reassociati.eu
Via della Fontanella di Borghese, 60
00186 **Roma**
Tel. 06.687.6601
Fax 06.687.6696

avvocatimilano@reassociati.eu
Corso Venezia, 37
20121 **Milano**
Tel. 02.395.630.99
Fax 02.947.534.30

Tribunale Ordinario di Milano

Sez. 7^ Civile – Dott.ssa Rossi - R.G. n. 16709/2012

Memoria di replica

Per: **ASIO S.r.l.** (Avv.ti Fiorenza Resta e Carlo A. Rotili)

- convenuta -

Contro: **CONSORZIO QUARTIERE AFFARI** (Avv. Paolo Capè)

- attore -

nonchè: ASTALDI S.p.A. (Avv. Rossana Frau)

- altra convenuta –

e: **EDILTECNO RESTAURI S.r.l.** (Avv. Olivo Rinaldi)

- chiamata in causa –

e: **SA-FER S.p.A.** (Avv.ti Gaetano e Sabrina Pittalà)

- chiamata in causa –

e: **ALLEANZA TORO S.p.A.** (Avv. Adriana Morelli)

- chiamata in causa –

e: **Ing. Clemente SCHIATTI** (Avv. Avio Giacovelli)

- chiamato in causa –

e: **Ing. Bruno FINZI** (Avv. Paola Scotti Camuzzi)

- chiamato in causa –

e: **ARCH. INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED** (Avv.ti David Marino e Andrea Luigi Pantaleo)

- chiamata in causa –

e: **ALLIANZ S.p.A.** (Avv. Giovanni Nicita)

- chiamata in causa –

* * *

Firmato Da: ROTILI CARLO ALFREDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32f89b58850b5c7af040d042c297e544

Con la presente memoria, in linea con le precise indicazioni dell'ordinanza remissiva in data 6.5.2014 e seguendo l'impostazione già adottata in sede di comparsa conclusionale, ci soffermeremo a replicare soltanto sulle **questioni preliminari**, onde non accrescere a dismisura il volume degli scritti difensivi, già ampiamente esuberante.

Pertanto, per quanto rigurda i profili di merito della controversia, ci limitiamo in questa sede, per brevità, a richiamare le precedenti difese, alle quali ci riportiamo integralmente, con particolare riguardo alla insufficiente specificazione dell'oggetto della domanda di accertamento tecnico preventivo con conseguente nullità del ricorso e delle attività processuali[1], alla infondatezza nel merito delle domande attrici[2] nonché alla inidoneità della espletata CTU alla attribuzione in capo ad Asio S.r.l. di una responsabilità risarcitoria in ordine ai fatti lamentati[3].

Insistiamo altresì nella domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della impresa appaltatrice Astaldi e nelle domande di garanzia spiegate nei confronti del progettista Ing. Clemente Schiatti e del direttore dei lavori Ing. Bruno Finzi[4], contestando ogni contraria deduzione delle parti suddette.

Ma veniamo a replicare alle deduzioni contenute nella comparsa conclusionale della controparte principale del giudizio, e cioè il Consorzio Quartiere Affari.

---

[1] Comparsa di costituzione e risposta Asio S.r.l., pagg. 4-7.
[2] Comparsa di costituzione e risposta Asio S.r.l., pagg. 10-11.
[3] Comparsa di costituzione e risposta Asio S.r.l., pagg. 11-16.
[4] Si vedano la comparsa di costituzione e risposta Asio S.r.l., pagg. 16-20, la memoria ex art. 183, 6° comma, n.2, pag. 2-7 e la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, pagg. 8-16.

Firmato Da: ROTILI CARLO ALFREDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32f89b58850b5c7af040d042c297e544

* * *

In merito alla comparsa conclusionale da quest'ultimo depositata, colpisce anzitutto che, diversamente dalla impostazione sopra richiamata, parte attrice dedica pochissimo spazio all'esame delle eccezioni preliminari, concentrandosi invece pressoché esclusivamente sui profili di merito.

Così, con riguardo alle eccezioni di prescrizione e decadenza dell'azione[5], la difesa del Consorzio si limita ad affermare soltanto che – riguardo alla decadenza – per giurisprudenza costante il termine per la denuncia può decorrere soltanto dalla acquisita piena consapevolezza del problema denunciato, non essendo sufficienti semplici "*sospetti*".

E che detta consapevolezza, con la conseguente decorrenza del relativo termine, si verifica soltanto "*all'atto della acquisizione di relazioni peritali*"[6].

Ebbene, alla luce della documentazione ritualmente prodotta in giudizio e mai contestata dal Consorzio, è pacifico che quest'ultimo, fin dalla data del 10.3.2006, aveva acquisito quella piena consapevolezza, al punto da far redigere a tecnico di sua fiducia (Arch. Carlo Borgazzi Barbò) apposita relazione peritale, posta a base della denuncia dei vizi eseguita con lettera del 10.3.2006, ed alla stessa allegata[7].

Possiamo quindi affermare che, alla luce delle stesse deduzioni difensive del Consorzio, risulta comprovata l'intervenuta

[5] Comparsa conclusionale Consorzio Quartiere Affari, pagg. 6-9.
[6] Comparsa conclusionale Consorzio Quartiere Affari, pag. 8.
[7] Docc. 2 e 3 allegati alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. Asio S.r.l..

Firmato Da: ROTILI CARLO ALFREDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32f89b58850b5c7af040d042c297e544

prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. per non essere detta azione stata promossa nel termine di un anno dalla denunzia dei vizi.

Mentre viceversa la denuncia del 21.12.2010[8], menzionata nella comparsa conclusionale avversaria, sarebbe in ogni caso tardiva in quanto formulata dopo che era decorso ben più di un anno (per la verità, più di quattro anni!) da quando, con l'acquisizione della citata perizia dell'Arch. Carlo Borgazzi Barbò nel 2006, il Consorzio attore aveva avuto la piena consapevolezza dell'esistenza degli asseriti difetti di costruzione, così incorrendo comunque in decadenza ai sensi dell'art. 1669 c.c..

Possono richiamarsi integralmente, in quanto non contraddette dalla memoria avversaria, le considerazioni espresse alle pagg. 13-19 della nostra comparsa conclusionale.

Rammentando ancora una volta che il Consorzio attore non ha sollevato alcuna contestazione (né avrebbe potuto farlo) in merito alle circostanze di fatto sopra riportate ed ai documenti nei quali le stesse sono raffigurate.

Cosicchè le eccezioni preliminari avanzate risultano pienamente provate ai sensi degli artt. 115 e 116 cpc.

Non solo, ma i riscontri documentali di cui sopra si sposano perfettamente anche con le deduzioni contenute nella espletata CTU, ove si dice che "*sicuramente, le infiltrazioni sono molto datate e, probabilmente, hanno avuto inizio fin dall'origine della costruzione*" [9]

[8] Comparsa conclusionale Consorzio Quartiere Affari, pag. 7.
[9] Relazione CTU Ing. Albano, pag. 53.

Firmato Da: ROTILI CARLO ALFREDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32f89b58850b5c7af040d042c297e544

Dovrà quindi essere preliminarmente dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto del Consorzio ad esercitare l'azione di cui all'art. 1669 c.c. o, comunque, sotto eventuale diversa angolazione, la intervenuta decadenza dalla denuncia dei difetti.

Ed essendo la domanda fondata soltanto sull'art. 1669 c.c., l'accoglimento della suddetta eccezione è idoneo a definire il giudizio.

* * *

Aggiungiamo per tuziorismo solo alcune considerazioni in merito ad un aspetto intorno al quale il Consorzio continua a ruotare ostinatamente, e cioè quello della responsabilità solidale delle parti convenute.

Premesso che non vi è alcuna responsabilità, quantomeno di Asio, il Consorzio sembrerebbe accomunare in un unico rapporto di causalità le attività di progettazione e di esecuzione delle opere.

In realtà l'attività di progettazione e quella esecutiva sono attività totalmente distinte, sia nella loro fattualità, sia nel rapporto di causalità, per cui, diversamente da quanto asserito dal Consorzio attore, non può essere affermata la sussistenza di una responsabilità congiunta e solidale di Asio e di Astaldi.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, "*la presunzione di colpa concorrente di tutti coloro che abbiano partecipato al fatto illecito opera sul presupposto che questo sia la risultante di una cooperazione di attività nella produzione di un medesimo evento lesivo; se invece le azioni potenzialmente dannose sono plurime ma distinte, ancorché contemporanee, non può essere affermata una responsabilità*

Firmato Da: ROTILI CARLO ALFREDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32f89b58850b5c7af040d042c297e544

congiunta e solidale, poiché la responsabilità deve di regola presurnersi individuale; in tal caso non sussiste la solidarietà prevista dall'art. 2055 cod. civ.: se non si identifica la precisa imputabilità dell'evento fra due o più persone che, in ipotesi, possono aver prodotto il danno con azioni contestuali ma autonome, la pretesa risarcitoria deve essere respinta non potendosi addossare una responsabilità, per così dire, collettiva, sol perché non si è acquisita la prova dell'imputabilità individuale"[10].

Nella pur remota e non creduta ipotesi che si intendesse adottare (ma non si vede come) una pronuncia di merito favorevole alla parte attrice, di certo non vi potrebbe essere condanna solidale delle due convenute, ma dovrebbe essere accertato l'apporto causale di ciascuno e, in difetto, come nella fattispecie, dovrebbe farsi luogo al rigetto della domanda.

Per non dire poi che, con riguardo alla progettazione, è stata spiegata domanda di garanzia nei confronti dell'effettivo Progettista, così come del Direttore dei Lavori, per cui ogni eventuale responsabilità accertanda non potrebbe che ricadere su questi ultimi.

* * *

Un cenno, infine, al profilo della mancata regolare manutenzione delle opere, sebbene anch'esso di merito.

Il riferimento contenuto nella comparsa conclusionale del Consorzio al brano della relazione peritale nel quale si riconosce l'incidenza causale (pur ridimensionata) delle omissioni

[10] Cass., 13 maggio 1989 n. 2204, in Mass. Foro It., 1989; analogamente Cass. 11 novembre 1987, n. 8312 in *Arch. Civ*., 1988, p. 429, Cass. 14 giugno 1978, n. 2962, in *Arch. Civ*., 1979, p. 348.

Firmato Da: ROTILI CARLO ALFREDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32f89b58850b5c7af040d042c297e544

manutentive, dimostra che tale relazione è errata in quanto si è dato atto dal CTU della sia pur asseritamente marginale riconducibilità delle problematiche riscontrate alla omessa manutenzione, ma non si è poi operata alcuna riduzione del risarcimento in conseguenza di detto apporto causale.

Ne consegue una evidente violazione del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 c.c. in materia di concorso di colpa del danneggiato.

In particolare, secondo il criterio di determinazione del danno dettato dall'art. 1227 c.c. (applicabile anche in materia di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.), "*se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza*".

Alla luce di tali considerazioni, si profila evidente la radicale inaffidabilità ed inutilizzabilità della suddetta CTU.

Sul punto si richiama quanto già ampiamente dedotto nei precedenti scritti difensivi [11], insistendosi in questa sede, s'intende solo nella non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, nella richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali.

* * *

Si intendono naturalmente contestate, ed omessa ogni controdeduzione in quanto assorbite dalle eccezioni preliminari, le

11

Firmato Da: ROTILI CARLO ALFREDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32f89b58850b5c7af040d042c297e544

deduzioni contenute nelle comparse conclusionali delle altre parti rispetto alle quali vi è diretto contraddittorio con Asio, deduzioni sulle quali, per le esigenze di brevità e concentrazione che si sono sopra sottolineate, ci riserviamo di tornare nella denegata ipotesi che la causa non fosse decisa con il rigetto integrale della domanda attrice (prima fra tutte, per la rinnovazione della CTU).

Giacchè, in tal caso, la causa necessiterebbe senz'altro di essere riportata sul ruolo istruttorio, per l'espletamento delle attività istruttorie richieste (prima fra tutte, per la rinnovazione della CTU).

* * *

Per quanto sopra, nel richiamare integralmente tutti i precedenti scritti difensivi, confidiamo serenamente nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Roma, 23 Ottobre 2015

Avv. Carlo A. Rotili

Firmato Da: ROTILI CARLO ALFREDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32f89b58850b5c7af040d042c297e544